



Città di
GALLARATE

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E ATTIVITA' CIMITERIALI

AII. A)

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. N. 44 DEL 17/10/2022

PARTE 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
TITOLO 1.1 AMBITO DI COMPETENZA	3
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 - OSSERVANZA DEGLI ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI	3
ART. 4 - VALIDITÀ TEMPORALE	3
ART. 5 - ATTRIBUZIONI	3
TITOLO 1.2 DEFINIZIONI	3
ART. 6 - TERMINOLOGIA	3
ART. 7 - CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI - ARGOMENTI	4
TITOLO 1.3 CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI	4
ART. 8 - CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI - COMMISSIONE CONSULTIVA ..	4
ART.9 - COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE -	
FUNZIONAMENTO	4
TITOLO 1.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'	5
ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 11 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI	5
ART. 12 - NORME IGIENICO-SANITARIE	5
TITOLO 1.5 ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'	5
ART. 13 - SETTORI MERCEOLOGICI	5
ART. 14 - LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI ...	5
ART. 15 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	6
PARTE 2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI.....	6
TITOLO 2.1 PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE	6
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	6
ART. 17 - IRRICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	6
ART. 18 - ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA	6
ART. 19 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	6
ART. 20 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ	7
ART. 21 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ	7
TITOLO 2.2 ATTESTAZIONE E CARTA DI ESERCIZIO	7
ART. 22 - ATTESTAZIONE ANNUALE DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI	7
ART. 23 - CARTA DI ESERCIZIO	7
PARTE 3. ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI	7
TITOLO 3.1 NORME GENERALI SUI POSTEGGI	7
ART. 24 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"	7
ART. 25 - PRESCRIZIONI	7
ART. 26 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE ...	7
ART. 27 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 28 - PAGAMENTO CANONE UNICO	8
ART. 29 - ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI	8
ART. 30 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	8
ART. 31 - ASSENZE	9
ART. 32 - RAPPORTO DI MERCATO	9
ART. 33 - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI BANCHI	9
TITOLO 3.2 SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI	9
ART. 34 - POSTEGGI LIBERI	9
ART. 35 - INDIVIDUAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI- BANDO	
MIGLIORIA	10
ART. 36 - PROCEDURE ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI	10
ART. 37 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI	
MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE	10
ART. 38 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI	
MERCATI ESISTENTI	11
ART. 39 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI ESISTENTI	11

ART. 40 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI	12
ART. 41 - PIANTA ORGANICA DI MERCATO	12
ART. 42 - SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI	12
ART. 43 - SVOLGIMENTO DI MERCATI STRAORDINARI	12
ART. 44 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI (SPUNTA)	12
ART. 45 - TRASFERIMENTO DEL MERCATO	12
ART. 46 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE	13
ART. 47 - DISCIPLINA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	13
TITOLO 3.3 SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUI POSTEGGI ISOLATI	13
ART. 48 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI ISOLATI-	13
ART. 49 - GIORNI E ORARI DI ATTIVITÀ SUI POSTEGGI ISOLATI	14
ART. 50 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI ISOLATI	14
ART. 51 - MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE	14
PARTE 4. COMMERCIO ITINERANTE	14
TITOLO 4.1 AUTORIZZAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'	14
ART. 52 - AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"	14
ART. 53 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	15
ART. 54 - SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI	15
ART. 55 - AREE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE	15
ART. 56 - ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	16
PARTE 5. SANZIONI	16
ART. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
PARTE 6. ABROGAZIONI	16
ART. 58 - ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI	16
ART. 59 - NORMA SPECIALE	16
ALLEGATO N. 1 - PIANTE ORGANICHE DEI MERCATI GIA' ISTITUITI	17
PIANTA ORGANICA MERCATO SETTIMANALE DI VIA 2 GIUGNO / VIA TORINO	17
PIANTA ORGANICA MERCATO DI PIAZZA ZARO	24
PIANTA ORGANICA MERCATO DI VIA GRAMSCI	26
PIANTA ORGANICA MERCATO DI VIA EGEO	28
ALLEGATO N. 2	30
ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'	30
ALLEGATO N. 3	31
ORARI E MODALITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEI POSTEGGI ISOLATI - STAGIONALI	31
ALLEGATO N. 4	32
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE POSTEGGI ISOLATI E PLANIMETRIE	32

PARTE 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 1.1 AMBITO DI COMPETENZA

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ART. 2 - NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina:

- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione individuati dal Comune (ex tipo "A" di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114);
- le modalità di assegnazione delle concessioni dei posteggi ai soggetti richiedenti;
- le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui al D.lgs. 31/03/1998, n. 114) ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo Comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione ed in forma itinerante sul territorio comunale.

ART. 3 - OSSERVANZA DEGLI ALTRI PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) reperibile sul sito www.comune.gallarate.va.it;
- Piano Generale del Traffico Urbano reperibile sul sito www.comune.gallarate.va.it;
- Regolamento Locale di Igiene;
- Regolamento di Polizia Urbana reperibile sul sito www.comune.gallarate.va.it;
- Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria reperibile sul sito www.comune.gallarate.va.it.

ART. 4 - VALIDITÀ TEMPORALE

Le presenti disposizioni avranno validità temporale fino a quando non saranno revisionate/aggiornate dal Consiglio Comunale qualora se ne ravvisi la necessità.

In caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento, prevarranno le disposizioni sovraordinate.

ART. 5 – ATTRIBUZIONI

Il Comune con propria deliberazione di Giunta Comunale procederà all'approvazione della macrostruttura e relativo organigramma e funzionigramma generale, nel quale verranno individuate le attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO 1.2 DEFINIZIONI

ART. 6 – TERMINOLOGIA

Nel presente Regolamento per quanto attiene alle sotto riportate terminologie si deve intendere:

- AREE PUBBLICHE: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- POSTEGGIO: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- MERCATO: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio,

- per la somministrazione di alimenti e bevande;
- **ATTREZZATURE:** i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- **ISTANZA:** con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente Regolamento sia le domande che le comunicazioni o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), presentate tramite l'apposita piattaforma informatica in uso.

ART. 7 - CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI – ARGOMENTI

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:

- programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche. Il parere reso dagli organismi, ai sensi del presente articolo, ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante.

TITOLO 1.3 CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI

ART. 8 - CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI - COMMISSIONE CONSULTIVA

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 02/02/2010, n. 6 (L.R. 6/2010) la consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione consultiva commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:

- il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- il Dirigente dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) o suo delegato;
- il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- n. 3 rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche, espressi dalle associazioni presenti sul territorio;
- n. 1 rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti sempre nominati dal Sindaco in ragione di:

- n. 3 rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;
- n. 1 rappresentante supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

La partecipazione alle attività della Commissione è in forma gratuita.

La Commissione dura in carica 5 (cinque) anni dalla nomina.

ART. 9 - COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE - FUNZIONAMENTO

CONVOCAZIONE

Le riunioni della Commissione, le cui sedute non sono aperte al pubblico, sono convocate dal Presidente per iscritto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC o a mezzo e-mail e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In prima convocazione, la seduta della Commissione si ritiene valida nel caso in cui prendano parte almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora. Se nel corso di una seduta dovesse emergere la necessità di approfondire ulteriormente un argomento, il Presidente può convocare la riunione successiva

anche verbalmente e a breve distanza di tempo, con il medesimo ordine del giorno, a condizione che siano presenti tutti i membri e che gli stessi diano il proprio consenso. La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente o anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti. Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce il verbale stesso.

VOTAZIONI

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto, non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere segreto, qualora richiesto da almeno un terzo dei presenti. Le votazioni contrarie o di astensione devono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

ASSENZE

I Commissari che si assentano ingiustificatamente da tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, senza fare intervenire i supplenti, vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti con i relativi supplenti, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi supplenti. La decadenza sarà comunicata dallo sportello SUAP agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

TITOLO 1.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 6/2010, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione:
 - ✓ nell'ambito di mercati;
 - ✓ fuori dai mercati, su posteggi isolati;
- su area pubblica, purché in forma itinerante.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Devono essere rispettate le stesse disposizioni sulla pubblicità dei prezzi delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 1998, n. 114.

ART. 12 - NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale in materia di vendita al pubblico di prodotti alimentari e di bevande nonché per la loro somministrazione. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 1.5 ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'

ART. 13 - SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L.R. 6/2010, l'attività commerciale e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

ART. 14 - LIMITAZIONI E DIVIETI ALLA VENDITA DI PRODOTTI PARTICOLARI

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative

norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalle leggi.

“Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari” ex art. 30, comma 5, del D.lgs. 1998, n. 114.

ART. 15 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

Le tipologie merceologiche sono le seguenti e si riferiscono alla prevalenza dei prodotti messi in vendita, nel senso che nei banchi autorizzati per una tipologia merceologica possono essere venduti, in forma non prevalente, anche articoli di altre tipologie, purché nel rispetto delle disposizioni sanitarie e di sicurezza ed in presenza dei requisiti professionali, ove prescritti:

• SETTORE ALIMENTARE

- ✓ Ortofrutta;
- ✓ Prodotti ittici;
- ✓ Prodotti agricoli;
- ✓ Prodotti florovivaistici;
- ✓ Prodotti alimentari in genere;
- ✓ Somministrazione di alimenti e bevande.

• SETTORE NON ALIMENTARE

- ✓ Battitore;
- ✓ Prodotti non alimentari in genere.

L'Ente non individua specifiche aree dei mercati con posteggi per la vendita di merci usate, ma consente la suddetta vendita solo nei posteggi del settore non alimentare.

PARTE 2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

TITOLO 2.1 PRESENTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ISTANZE

ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze devono essere presentate dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, mediante la piattaforma telematica *“Impresainungiorno”* in uso presso l'Ente, ex art. 3 del DPR 160/2010 e ss.mm.ii.

ART. 17 - IRRICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA

L'istanza si intende irricevibile nei casi di seguito indicati:

- presentazione in forma non telematica salvo diversa disposizione del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- presentazione con modalità telematica diversa da quella in uso;
- non corretta compilazione o incompleta compilazione dell'istanza.

Entro 5 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda lo sportello SUAP provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza con archiviazione della stessa in base a quanto previsto dalla legge.

ART. 18 - ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

L'istruttoria dovrà essere conclusa con il rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 19 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il subingresso è comunicato al Comune a cura del subentrante mediante la modulistica presente

nella piattaforma in uso dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2010.

ART. 20 - INIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve avere inizio entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, previa verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti mediante il controllo dell'attestazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento. L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza, è accertato dagli addetti di Polizia Annonaria tramite la compilazione del registro delle presenze.

ART. 21 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La cessazione deve essere comunicata al Comune a cura dell'avente titolo mediante la modulistica presente nella piattaforma in uso dell'Ente.

TITOLO 2.2 ATTESTAZIONE E CARTA DI ESERCIZIO

ART. 22 - ATTESTAZIONE ANNUALE DEGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9, della L.R. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio. L'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, sia dagli operatori di posteggio che dagli itineranti attraverso il sito www.procedimenti.servizirl.it, scegliendo l'opzione "Carta di Esercizio ed Attestazioni". I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al Comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della L.R. 6/2010, il rilascio della specifica attestazione annuale.

ART. 23 - CARTA DI ESERCIZIO

La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10, della L.R. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. La carta di esercizio, con la modifica dell'art. 21 sopracitato deve essere esposta sull'attrezzatura di vendita in maniera ben visibile.

PARTE 3. ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI

TITOLO 3.1 NORME GENERALI SUI POSTEGGI

ART. 24 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO "A"

La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 decorrenti dal loro rilascio. In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

ART. 25 - PRESCRIZIONI

Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato/posteggi isolati sono rilasciati dal Dirigente dello sportello SUAP. Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo al settore merceologico e tipologia assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale.

ART. 26 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà procedere alla revoca della concessione ai sensi dell'art. 21, comma 11-quater, della L.R. 6/2010.

ART. 27 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Comune potrà procedere alla sospensione e/o revoca della concessione ai sensi dell'art. 27, commi da 1 a 4, della L.R. 6/2010.

ART. 28 - PAGAMENTO CANONE UNICO

L'Amministrazione Comunale approva l'entità del Canone Unico e delle eventuali ulteriori tasse e tributi sulla base delle disposizioni vigenti in materia. L'importo è riscosso dal Comune o dal concessionario del servizio così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti. Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, per il posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute, in applicazione dell'art. 15-ter del D.L. 30/04/2019, n.34, convertito nella Legge 28/06/2019, n.58 ss.mm.ii.

ART. 29 - ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

I titolari di posteggio devono esporre in originale i titoli autorizzativi e la carta di esercizio sul luogo di vendita ed in modo visibile. I documenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Per semplificare le operazioni di controllo, ridurre il deterioramento dei titoli originali e rendere immediatamente riconoscibili anche dagli utenti le situazioni di abusivismo, il Comune fornirà ad ogni assegnatario di posteggio un contrassegno, riportante il nominativo o la ragione sociale dell'assegnatario, gli estremi del titolo autorizzatorio e concessorio, il numero del posteggio.

ART. 30 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i Regolamenti del Comune. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- tenere spenti i motori dei veicoli, salvo nei momenti di accesso e uscita dall'area di mercato;
- tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- lasciare, alla fine del mercato, il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- non occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata in concessione;
- non occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piantumazioni, le prese d'acqua ed elettriche;
- è vietata la sollecitazione all'acquisto delle merci ad eccezione del battitore;
- è consentito l'uso di apparecchi di riproduzione sonora e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- è vietato concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2;
- è consentito ai commercianti di prodotti alimentari di abbandonare il mercato prima dell'orario stabilito per il termine delle operazioni di vendita, come indicato nell'ALLEGATO

- n. 2;
- è vietato tenere un comportamento scorretto nei confronti della clientela, del personale di vigilanza o degli altri operatori;
 - è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
 - è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
 - è consentito l'uso di generatori di corrente silenziosi unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;
 - in caso di vendita di merci usate, queste devono essere tenute separate dai prodotti nuovi in vendita, adeguatamente indicate con apposito cartello, pulite ed igienizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esposte in modo decoroso;
 - è consentita l'esposizione delle merci a terra ai soli venditori di piante, fiori, ferramenta e terraglie;
 - è vietato abbandonare rifiuti sul posteggio e sulla sede stradale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo, compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nell'ALLEGATO n. 2, comporterà oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale.

ART. 31 – ASSENZE

Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza;

e dovranno essere giustificate mediante certificato medico, entro il termine di 15 giorni dall'inizio dell'assenza, tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

ART. 32 - RAPPORTO DI MERCATO

L'addetto della Polizia Annonaria preposto al mercato compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto anche in modalità informatica, che verrà successivamente trasmesso allo sportello SUAP.

ART. 33 - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI BANCHI

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'ALLEGATO n. 1 relativo alla pianta organica di ogni mercato. Di massima la dimensione di ogni posteggio è di mq. 32 (8x4). Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza: questo spazio deve essere sempre lasciato libero, anche qualora due posteggi adiacenti venissero assegnati allo stesso soggetto, impedendo l'accesso alla clientela. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, comprensiva della proiezione a terra della tenda o copertura (gazebo, ombrellone ecc.) e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.). L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri. La proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo non può essere superiore di un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallo.

TITOLO 3.2 SVOLGIMENTO ATTIVITA' NEI MERCATI

ART. 34 - POSTEGGI LIBERI

Sono considerati posteggi liberi quelli:

- di prima istituzione;
- per i quali il titolare ha fatto espressa rinuncia;
- che sono stati revocati;
- per i quali la relativa concessione risulti scaduta.

ART. 35 - INDIVIDUAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI POSTEGGI- BANDO MIGLIORIA

Lo sportello SUAP nel caso riscontri la disponibilità di posteggi liberi, per decadenza, revoca, rinuncia delle concessioni, provvede, nei limiti delle possibilità dei vincoli stabiliti dalla pianta organica e con i criteri di priorità sottoindicati per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi nel medesimo mercato senza modificare la dimensione o il numero degli stessi. Lo sportello SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio online e sul sito web del Comune a semplice titolo di pubblicità: copia dei bandi sarà inoltrata anche alle associazioni di categoria. Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche e criteri.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 36 - PROCEDURE ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI

Lo sportello SUAP, individuati i posteggi vacanti, provvede alla pubblicazione del bando. Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche e criteri. Lo sportello SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune a semplice titolo di pubblicità: copia dei bandi sarà inoltrata anche alle associazioni di categoria.

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- a)** maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
- a.1)** l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- ✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti **40**
- ✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti **50**
- ✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti **60**.

a.2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a **40** punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a **7** punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata meglio definiti dai comuni territorialmente competenti ;

c) si attribuisce un punteggio pari a **3** punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 37 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

Lo sportello SUAP per il rilascio delle concessioni dei posteggi nei mercati di nuova istituzione

provvede alla pubblicazione del bando. Lo sportello SUAP darà massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi, con la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune a semplice titolo di pubblicità: copia dei bandi sarà inoltrata anche alle associazioni di categoria.

Il bando deve indicare le modalità di presentazione delle istanze, tempistiche e criteri.

- criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti **5**

devono essere garantite almeno due delle seguenti condizioni:

- ✓ vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;
- ✓ offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- ✓ partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10, della L.R. 6/2010;
- ✓ l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

- criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti **3**

deve essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- ✓ la consegna della spesa a domicilio;
- ✓ servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione;
- criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti **2**

devono essere garantiti:

- ✓ la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- ✓ l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).

A parità di punteggio si applica il criterio: anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche secondo i punteggi di seguito indicati:

- l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- ✓ anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti **40**
- ✓ anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti **50**
- ✓ anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti **60**.

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 38 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI POSTEGGI NEI MERCATI ESISTENTI

Nel caso di procedure di assegnazione di posteggi in mercati esistenti ovvero già istituiti si applicano i criteri riportati negli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

ART. 39 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MERCATI ESISTENTI

I mercati esistenti, ovvero già istituiti, sono ubicati nelle seguenti localizzazioni, come meglio indicato nelle planimetrie allegate e con le caratteristiche tecniche in esse specificate:

- ✓ Via Torino;
- ✓ Piazza Zaro;
- ✓ Via Gramsci;
- ✓ Via Egeo.

Il numero dei posteggi, le dimensioni, i settori merceologici e le tipologie merceologiche di ogni posteggio sono riportati nelle Piante Organiche di cui all'ALLEGATO n. 1 e relative planimetrie. La periodicità, ovvero i giorni e gli orari di svolgimento, sono riportati nell'ALLEGATO n. 2.

ART. 40 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI NEI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI

Qualora lo svolgimento di un mercato ricada in una giornata festiva o prefestiva, esso potrà essere regolarmente svolto, senza l'aggiunta di ulteriori giornate di mercato previo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale e su richiesta di almeno un rappresentante di categoria. Le assenze nei giorni di mercati prefestivi e festivi saranno comunque considerate giustificate.

ART. 41 - PIANTA ORGANICA DI MERCATO

La pianta organica di mercato è riportata nell'ALLEGATO n. 1 e potrà essere modificata solo a seguito di revisione del presente Regolamento.

ART. 42 - SCAMBIO DI POSTEGGI TRA OPERATORI

I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione dello sportello SUAP. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia della concessione attualmente nelle rispettive disponibilità. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi e non implica modifica alla pianta organica.

ART. 43 - SVOLGIMENTO DI MERCATI STRAORDINARI

L'istituzione di mercati straordinari può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all'ALLEGATO n. 2. Di norma i mercati straordinari possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. L'approvazione dell'effettuazione dei mercati straordinari è deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 44 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI (SPUNTA)

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte dell'addetto della Polizia Annonaria, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, che vanti il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore o tipologia merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie, il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata entro l'orario stabilito nell'ALLEGATO n. 2. L'assegnazione giornaliera ad altri operatori non può essere effettuata nei casi in cui si tratti di un box o chiosco o locale, o in esse si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate. Gli spuntisti che per la prima volta presenziano al mercato devono presentare preventivamente una scia di inizio attività tramite il portale di "Impresainungiorno".

ART. 45 - TRASFERIMENTO DEL MERCATO

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione del presente Regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione. Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza

maggiore, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione per il commercio su aree pubbliche. Qualora le condizioni di urgenza o emergenza non consentano la preventiva consultazione della Commissione commercio su aree pubbliche, questa sarà comunque consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti. In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio.

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

ART. 46 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Agli operatori esercenti l'attività con il sistema di battitore è, assegnato un posteggio del settore non alimentare nel mercato di via Egeo. I battitori possono presentare, richiamare vocalmente, senza l'uso di amplificatori, l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché effettuare offerte promozionali, adeguatamente pubblicizzate, di almeno cinque distinti articoli. In caso di rinuncia al posteggio da parte di battitori il posteggio sarà riassegnato ad altri operatori non appartenenti alla categoria battitori. Tali operatori non sono titolari di concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base ad un programma di turnazione concordato con il Comune.

ART. 47 - DISCIPLINA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del 3% (tre per cento) dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici. Il Comune potrà, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al 5% (cinque per cento), dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di spunta di cui all'art. 44. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

TITOLO 3.3 SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUI POSTEGGI ISOLATI

ART. 48 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI ISOLATI-

Per commercio con concessione di posteggio isolato si intende l'attività a mezzo di:

- banco, ovvero manufatto aperto rimovibile al termine della giornata;
- trespolo, ovvero banco vendita di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo non rimovibile;
- autonegozio, ovvero mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- chiosco di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile.

Sono fatte salve le occupazioni di maggiore dimensione già presenti alla data di adozione del presente provvedimento se queste risultino compatibili con le prescrizioni di decoro e di posizionamento dettate nel presente titolo. I manufatti sopradescritti dovranno rispondere a criteri estetici compatibili con il tessuto urbano di riferimento. Non si deve danneggiare il suolo

pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione. Non è consentita, salva espressa autorizzazione, ulteriore occupazione di suolo pubblico con alcun oggetto o mezzo (furgoni ecc.) in aggiunta alle strutture per la vendita autorizzate. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, comprensiva della proiezione a terra della tenda o copertura (gazebo, ombrellone ecc.) e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.). L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri. La proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo non può essere superiore di un metro dal confine di attestazione frontale del posteggio, con divieto di appendere le merci oltre la linea di demarcazione dello stallone.

ART. 49 - GIORNI E ORARI DI ATTIVITÀ SUI POSTEGGI ISOLATI

Per i posteggi isolati di Piazza Risorgimento, Via Montello, Cimiteri di Caiello, Cedrate e Crenna e presso il Parco Bassetti, gli ALLEGATI n. 3 e 4 riportano i giorni e gli orari di attività di ogni posteggio e le tipologie merceologiche. I posteggi isolati individuati in Piazza Libertà, Via Verdi e Corso Italia sono localizzati nella Tavola Centro Storico Posteggi Isolati. L'assegnazione dei 3 posteggi avverrà per due periodi l'anno:

- ✓ dal 1° ottobre al 31 gennaio
- ✓ dal 1° febbraio al 31 marzo

Ogni operatore potrà essere assegnatario del posteggio per uno solo dei periodi indicati in relazione all'ordine di protocollazione della domanda. Nel periodo di Carnevale è consentito prevedere la concessione di più posteggi isolati rispetto a quelli previsti, sino ad un massimo complessivo di 6 (sei) posti estendendo la vendita anche a generi del settore non alimentare (generi attinenti festività).

ART. 50 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI ISOLATI

I criteri di assegnazione di posteggi isolati vacanti sono indicati all'art. 36 del presente Regolamento. I criteri di assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione sono indicati all'art. 37 del presente Regolamento.

ART. 51 - MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE

Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consorziata, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa sentita la Commissione commercio su aree pubbliche può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopracitati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi sulle aree di cui trattasi, nel numero massimo stabilito dall'art 23, comma 11bis, della L.R. 6/2010. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

PARTE 4. COMMERCIO ITINERANTE

TITOLO 4.1 AUTORIZZAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

ART. 52 - AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:

- di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 6/2010, dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

ART. 53 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:

- su area pubblica;
- a domicilio del consumatore;
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o di intrattenimento o svago.

Se l'attività di vendita è svolta con l'uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente consentita la sosta dei veicoli stessi. Lo svolgimento dell'attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente Regolamento anche quelle di proprietà pubblica non demaniale) può essere vietato dal proprietario, ed è comunque assoggettato ai limiti temporali di cui all'articolo seguente. Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio salvo revoca per mancato utilizzo del posteggio.

ART. 54 - SOSTA DEGLI OPERATORI ITINERANTI

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del Piano Generale del Traffico Urbano o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza. La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, in prossimità di rotatorie deve avvenire ad una distanza maggiore di almeno 500 metri dal centro della rotatoria. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque non oltre 120 minuti. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 500 metri dai precedenti. Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante. È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

ART. 55 - AREE INTERDETTE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 mt di distanza. L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. L'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto nelle seguenti vie e piazze di seguito riportate:

- Nucleo urbano di antica formazione (cfr. Tavole Piano delle Regole del PGT);
- Zona Extra-centro:
 - ✓ Corso Sempione;
 - ✓ Viale Milano;
 - ✓ Via Torino;
 - ✓ Via Magenta;
 - ✓ Via Pegoraro;
 - ✓ Via Varese;
 - ✓ Via Venegoni;
 - ✓ Viale Lombardia;
 - ✓ Via Arconti;
 - ✓ Via Sanzio;
 - ✓ Via Vespucci;
 - ✓ Via E. Ferrario;
 - ✓ Via Ristori;
 - ✓ Via Donatello;
 - ✓ Via Sciesa;
 - ✓ Via C. Noè;
 - ✓ Via Ambrosoli;

- ✓ Via Checchi;
- ✓ Sovrappasso Mornera;
- ✓ Via Montale;
- ✓ Via Gorizia;
- ✓ Via P. da Gallarate;
- ✓ Via Forze Armate (ad esclusione dell'area a parcheggio davanti gli impianti sportivi);
- ✓ Via Aleardi;
- ✓ Via Parini (tratto compreso fra via Torino e via Aleardi);
- ✓ Via Puglia (tratto compreso fra via Aleardi e via Mastalli);
- ✓ Via Mastalli;
- ✓ Via Ferni;
- ✓ Via Cardinal Schuster;
- ✓ Via Monte San Martino;
- ✓ Via Besnate;
- ✓ Via Roma;
- ✓ Via Ronchetti;
- ✓ Via Riva;
- ✓ Via Colombo;
- ✓ Via XXIV Maggio;
- ✓ Via Toscana.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.

ART. 56 - ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.

PARTE 5. SANZIONI

ART. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art. 27 della L.R. 6/2010. La violazione di ogni altra disposizioni previste dal Regolamento, per le quali la legge non stabilisca una specifica sanzione, sono punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme delle ordinanze e dei regolamenti.

PARTE 6. ABROGAZIONI

ART. 58 - ABROGAZIONE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con le delibere di Consiglio Comunale 19/12/2014, n. 91 e 07/11/2019, n. 48, efficaci ai sensi di legge, ad eccezione degli articoli 70, 71, 72, 73, 74 e 76 nonché l'Allegato n. 2 – Piante Organiche delle Fiere e le Tavole 11, 12, 13 e 14 sino all'approvazione del Regolamento delle sagre e delle fiere, nelle parti non incompatibili con la normativa statale e regionale vigente

ART. 59 - NORMA SPECIALE

Relativamente al posteggio isolato individuato al Parco Bassetti (cfr. art. 49 e relativi allegati), si precisa che detto posteggio permarrà sino al periodo indicato nell'Autorizzazione n. 1097 del 11/09/2020, ovvero anni 9 dal rilascio della stessa. Successivamente a tale data detto posteggio decadrà.

ALLEGATO n. 1 - PIANTE ORGANICHE DEI MERCATI GIA' ISTITUITI

PIANTA ORGANICA MERCATO SETTIMANALE DI VIA 2 GIUGNO / VIA TORINO
DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE. Non specializzato Alimentare e Non Alimentare
COLLOCAZIONE: VIA TORINO

POST. N.	FRONTE ML	PROF. ML	MQ	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	8	4	32	Alimentari in genere
2	8	4	32	Somministrazione alimenti e bevande
3	8	4	32	Somministrazione alimenti e bevande
4	8	4	32	Alimentari in genere
5	8	4	32	Alimentari in genere
6	8	4	32	Alimentari in genere
7	8	4	32	Alimentari in genere
8	8	4	32	Alimentari in genere
9	8	4	32	Alimentari in genere
10	8	4	32	Alimentari in genere
11	8	4	32	Alimentari in genere
12	8	4	32	Alimentari in genere
13	8	4	32	Alimentari in genere
14	8	4.40	35.20	Alimentari in genere
15	8	4	32	Alimentari in genere
16	8	4	32	Alimentari in genere
17	8	4.30	34.40	Alimentari in genere
18	8	4	32	Somministrazione alimenti e bevande
19	8	4	32	Alimentari in genere
20	8	4	32	Alimentari in genere
21	8	4	32	Somministrazione alimenti e bevande
22	9	4.50	40.50	Non alimentari in genere
23	8	4	32	Non alimentari in genere
24	7	4	28	Non alimentari in genere
25	8	5	40	Alimentari in genere
26	8	5	40	Alimentari in genere


27	8	5	40	Alimentari in genere
28	8	5	40	Alimentari in genere
29	8	5	40	Alimentari in genere
30	8	5	40	Alimentari in genere
31	8	5	40	Alimentari in genere
32	8	5	40	Alimentari in genere
33	8	5	40	Alimentari in genere
34	8,50	5	42.50	Alimentari in genere
35	8	5	40	Alimentari in genere
36	4	4	16	Alimentari in genere
37	8	5	40	Alimentari in genere
38	8	5	40	Alimentari in genere
39	8	5	40	Alimentari in genere
40	8	4	32	Non alimentari in genere
41	8	4	32	Non alimentari in genere
42	8	4	32	Non alimentari in genere
43	8	4	32	Non alimentari in genere
44	8	4	32	Non alimentari in genere
45	10	4	40	Non alimentari in genere
46	7	4	28	Non alimentari in genere
47	8	4	32	Non alimentari in genere
48	8	4	32	Prodotti florovivaistici
49	8	4.50	36	Non alimentari in genere
50	8	4	32	Non alimentari in genere
51	8	4	32	Non alimentari in genere
52	8	4	32	Non alimentari in genere
53	9	4	36	Non alimentari in genere
54	9	4	36	Non alimentari in genere
55	9	4.70	42.30	Non alimentari in genere
56	8	4	32	Non alimentari in genere
57	8	4	32	Non alimentari in genere
58	8	4	32	Non alimentari in genere
59	8	4	32	Non alimentari in genere

60	8	4	32	Non alimentari in genere
61	8	4	32	Non alimentari in genere
62	8	4	32	Non alimentari in genere
63	8	4	32	Non alimentari in genere
64	9	4	36	Non alimentari in genere
65	8	4	32	Non alimentari in genere
66	9	4.50	40.50	Non alimentari in genere
67	8	4	32	Non alimentari in genere
68	8	4	32	Non alimentari in genere
69	7.50	4	30	Non alimentari in genere
70	8.50	4	34	Non alimentari in genere
71	9	4	36	Non alimentari in genere
72	8	4	32	Non alimentari in genere
73	8	4	32	Non alimentari in genere
74	8	4	32	Non alimentari in genere
75	9	4	36	Non alimentari in genere
76	8	4	32	Non alimentari in genere
77	8	4	32	Non alimentari in genere
78	8	4	32	Non alimentari in genere
79	8	4	32	Non alimentari in genere
80	9	4.50	40.50	Non alimentari in genere
81	9	4	36	Non alimentari in genere
82	8	4	32	Non alimentari in genere
83	8	4	32	Non alimentari in genere
84	8	4	32	Non alimentari in genere
85	8	4	32	Non alimentari in genere
86	8	4	32	Non alimentari in genere
87	8	4	32	Non alimentari in genere
88	8	4	32	Non alimentari in genere
89	8	4	32	Prodotti florovivaistici
90	8	4	32	Non alimentari in genere
91	8	4	32	Non alimentari in genere
92	9	4	36	Non alimentari in genere

93	8	4	32	Non alimentari in genere
94	8.50	4	34	Non alimentari in genere
95	8	4	32	Non alimentari in genere
96	8	4	32	Non alimentari in genere
97	8	4	32	Non alimentari in genere
98	8	4	32	Non alimentari in genere
99	8	4	32	Non alimentari in genere
100	8	4	32	Non alimentari in genere
101	8	4	32	Non alimentari in genere
102	8	4	32	Non alimentari in genere
103	8	4	32	Non alimentari in genere
104	8	4	32	Non alimentari in genere
105	8	4	32	Non alimentari in genere
106	8	4	32	Non alimentari in genere
107	8	4	32	Non alimentari in genere
108	8.90	4.50	40.05	Non alimentari in genere
109	9	4.30	38.70	Non alimentari in genere
110	8	4	32	Non alimentari in genere
111	8	4	32	Non alimentari in genere
112	8	4	32	Non alimentari in genere
113	8	4.50	36	Non alimentari in genere
114	8.50	4	34	Non alimentari in genere
115	8	4	32	Non alimentari in genere
116	8	4	32	Non alimentari in genere
117	8	4	32	Non alimentari in genere
118	8.50	4.50	38.25	Non alimentari in genere
119	8	4	32	Non alimentari in genere
120	8	4	32	Non alimentari in genere
121	8	4	32	Non alimentari in genere
122	8	4	32	Non alimentari in genere
123	8	4	32	Non alimentari in genere
124	8	4	32	Non alimentari in genere
125	8	4	32	Non alimentari in genere

126	8	4	32	Non alimentari in genere
127	8	4	32	Non alimentari in genere
128	8	4	32	Non alimentari in genere
129	8	4	32	Non alimentari in genere
130	8	4	32	Non alimentari in genere
131	8	4	32	Non alimentari in genere
132	8	4	32	Non alimentari in genere
133	8	4	32	Non alimentari in genere
134	8	4	32	Non alimentari in genere
135	8	4	32	Non alimentari in genere
136	8	4.50	36	Non alimentari in genere
137	8	4	32	Non alimentari in genere
138	8	4	32	Non alimentari in genere
139	8	4	32	Non alimentari in genere
140	8	4	32	Non alimentari in genere
141	8	4	32	Non alimentari in genere
142	8	4	32	Non alimentari in genere
143	8	4	32	Non alimentari in genere
144	8	4	32	Non alimentari in genere
145	8	4	32	Non alimentari in genere
146	8	4	32	Non alimentari in genere
147	8	4	32	Non alimentari in genere
148	8	4	32	Non alimentari in genere
149	7.50	4	30	Non alimentari in genere
150	7	4	28	Non alimentari in genere
151	4.50	10.60	47.70	Non alimentari in genere
152	8	4.50	36	Non alimentari in genere
153	8	4	32	Non alimentari in genere
154	8	4	32	Non alimentari in genere
155	8	4	32	Non alimentari in genere
156	8	4	32	Non alimentari in genere
157	8	4	32	Non alimentari in genere
158	8	4	32	Non alimentari in genere

159	8	4	32	Non alimentari in genere
160	8	4	32	Non alimentari in genere
161	8	4.50	36	Non alimentari in genere
162	8	4	32	Alimentari in genere
163	3	4	12	Alimentari in genere – P. agricoli
164	3	4	12	Alimentari in genere– P. agricoli




PIANTA ORGANICA MERCATO DI PIAZZA ZARO

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE: Non specializzato Alimentare e Non Alimentare

COLLOCAZIONE: PIAZZA ZARO

POST N.	FRONTE ML	PROF. ML	MQ	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	7	4	28	Ortofrutta
2	7	4	28	Generi Alimentari
3	7	4	28	Generi Non Alimentari
4	7	4	28	Generi Non Alimentari




PIANTA ORGANICA MERCATO DI VIA GRAMSCI

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE: Non specializzato Alimentare e Non Alimentare

COLLOCAZIONE: VIA GRAMSCI

Post. N.	FRONTE ML	PROF ML	MQ	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	7	4	28	Ortofrutta
2	7	4	28	Generi Alimentari
3	7	4	28	Generi Non Alimentari
4	7	4	28	Generi Non Alimentari



PIANTA ORGANICA MERCATO DI VIA EGEO

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE: Non specializzato Alimentare e Non Alimentare

COLLOCAZIONE: VIA EGEO

POST. N.	FRONTE ML	PROF. ML	MQ	SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA
1	7	4	28	Ortofrutta
2	7	4	28	Generi Alimentari
3	7	4	28	Generi Non Alimentari / Battitore



TAVOLA: CRENNA
MERCATO VIA EGEO

ALLEGATO n. 2**ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'**

❖ MERCATO DI VIA TORINO – SABATO	
Occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle ore	4.00
Termine occupazione e montaggio posteggio: non oltre le ore	7.30
Inizio delle operazioni di vendita alle ore	7.00
Effettuazione della spunta alle ore	8.00
Fine delle operazioni di vendita, smontaggio dei banchi e liberazione del posteggio:	Non prima delle ore: 17.30. Non oltre le ore: 18.30 (periodo invernale - novembre/marzo); 19.30 (periodo estivo - aprile/ottobre)
Gli operatori del settore alimentare, in deroga a quanto sopra indicato, possono terminare le operazioni di vendita: I titolari dei banchi per la vendita di prodotti ittici devono invece obbligatoriamente osservare questi orari:	Non oltre le ore: 15.30 (periodo invernale - novembre/marzo); 14.30 (periodo estivo - aprile/ottobre)

MERCATO DI PIAZZA ZARO – MERCOLEDÌ	
Occupazione e montaggio del posteggio non prima delle ore:	6.00
Termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le ore:	8.00
Inizio delle operazioni di vendita alle ore:	7.30
Effettuazione della spunta alle ore:	8.00
Fine delle operazioni di vendita alle ore:	12.30
Inizio dell'uscita dal mercato alle ore:	13.30
Liberazione posteggio non oltre le ore:	14.00

❖ MERCATO DI VIA GRAMSCI - MERCOLEDÌ	
Occupazione e montaggio del posteggio non prima delle ore:	6.00
Termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le ore:	8.00
Inizio delle operazioni di vendita alle ore:	7.30
Effettuazione della spunta alle ore:	8.00
Fine delle operazioni di vendita alle ore:	12.30
Inizio dell'uscita dal mercato alle ore:	13.30
Liberazione posteggio non oltre le ore:	14.00

❖ MERCATO DI VIA EGEO - GIOVEDÌ	
Occupazione e montaggio del posteggio non prima delle ore:	6.00
Termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le ore:	8.00
Inizio delle operazioni di vendita alle ore:	7.30
Effettuazione della spunta alle ore:	8.00
Fine delle operazioni di vendita alle ore:	12.30
Inizio dell'uscita dal mercato alle ore:	13.30
Liberazione posteggio non oltre le ore:	14.00

ALLEGATO n. 3**ORARI E MODALITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEI POSTEGGI ISOLATI - STAGIONALI**

❖ POSTEGGI ISOLATI DI PIAZZA RISORGIMENTO – LUNEDÌ E VENERDÌ	
Occupazione e montaggio del posteggio non prima delle ore:	6.00
Termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le ore:	8.00
Inizio delle operazioni di vendita alle ore:	7.30
Effettuazione della spunta alle ore:	8.00
Fine delle operazioni di vendita alle ore:	12.30
Liberazione posteggio non oltre le ore:	14.00

❖ POSTEGGI ISOLATI DI VIA MONTELLO - MARTEDÌ	
Occupazione e montaggio del posteggio non prima delle ore:	6.00
Termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le ore:	8.00
Inizio delle operazioni di vendita alle ore:	7.30
Effettuazione della spunta alle ore:	8.00
Fine delle operazioni di vendita alle ore:	13.30
Liberazione posteggio non oltre le ore:	14.00


❖ POSTEGGI ISOLATI – FIORISTI CIMITERI DI CAIELLO, CEDRATE E CRENNA	
Da lunedì a giovedì:	Non presenti
Venerdì, sabato e domenica:	Secondo l'orario di apertura del cimitero


❖ POSTEGGI ISOLATI – PARCO BASSETTI	
Orario settimanale invernale	Quelli previsti per l'apertura e chiusura del Parco
Orario settimanale estivo	Quelli previsti per l'apertura e chiusura del Parco


❖ POSTEGGI ISOLATI – PIAZZA LIBERTA' – VIA VERDI – CORSO ITALIA	
Orario	Dalle 8:00 alle 19:00 Salvo concomitanza con altri eventi che si protraggano oltre l'orario

ALLEGATO n. 4**TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE POSTEGGI ISOLATI E PLANIMETRIE**

N°BANCHI E DIMENSIONI	INDIRIZZO	GENERI AMMESSI
1 Di mt 7x4	Cimitero di Crenna	Vendita Fiori
1 Di mt 7x4	Cimitero di Crenna	Vendita Fiori
1 Di mt 7x4	Cimitero di Cedrate	Vendita Fiori
1 Di mt 7x4	Cimitero di Cedrate	Vendita Fiori
1 Di mt 7x4	Cimitero di Caiello	Vendita Fiori
1 Di mt 7x4	Cimitero di Caiello	Vendita Fiori
1	Piazza Libertà	Somministrazione di alimenti e bevande
1	Via Verdi	Somministrazione di alimenti e bevande, ovvero frittelle bomboloni, zucchero filato, dolci confezionati, caldarroste e popcorn
1	Corso Italia	Somministrazione di alimenti e bevande
1 Di mt 7x4	Via Montello	Ortofrutta
1 Di mt 7x4	Via Montello	Generi non alimentari
1 Di mt 7x4	P.zza Risorgimento	Generi Alimentari
1 Di mt 4x4	P.zza Risorgimento	Produttori Agricoli
1	Parco Bassetti	Somministrazione di alimenti e bevande










TAVOLA: RONCHI
MERCATO VIA MONTELLO






TAVOLA: VIA CARLO NOE'
PARCO BASSETTI mq. 36'450,00